

Civile Ord. Sez. 3 Num. 18553 Anno 2018

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: MOSCARINI ANNA

Data pubblicazione: 13/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 26298-2016 proposto da:

NAPODANO MARIA ROSARIA, IOVANE IOLANDA, IOVANE DIEGO,
IOVANE GIANLUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato
STEFANIA VERARDI, rappresentati e difesi
dall'avvocato RAFFAELE DIPASQUALE giusta procura
speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

2018

1079


COMUNE DI TERZIGNO in persona del Sindaco RANIERI
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato
FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale del Dott. Notaio PAOLINA DE
LIGUORI in CASTELLAMMARE DI STABIA il 27/1/2017, rep.
n. 1115;

- resistente con procura speciale -

avverso la sentenza n. 4415/2015 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 30/1/2007 Guglielmo Iovane convenne davanti al Tribunale di Nola il Comune di Terzigno per sentirlo condannare al risarcimento del danno da esso subito a causa di un procedimento penale cui era stato sottoposto in ragione del proprio ruolo di presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune e dal quale era andato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste". Assunse che, in ragione delle norme sul mandato, egli aveva titolo al rimborso delle spese e al risarcimento degli ulteriori danni, per un importo di € 800.000. Il Comune di Terzigno si costituì resistendo alla domanda e formulando riconvenzionale con richiesta di chiamata in causa del Ministero della Giustizia. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Napoli, competente quale foro territoriale, detto Tribunale rigettò le domande, sia la principale sia la riconvenzionale, compensando le spese. Lo Iovane propose appello e la Corte d'Appello di Napoli rigettò l'appello, ritenendo che le vicende penali che avevano coinvolto l'appellante erano state soltanto occasionate dall'espletamento dell'incarico ma non avevano trovato in esso causa immediata e diretta. Escluso pertanto il nesso causale tra adempimento del mandato e necessità di pagare le spese di difesa, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello.

Avverso la sentenza Maria Rosaria Napodano, Gianluigi, Iolanda e Diego Iovane, quali coeredi di Guglielmo Iovane, propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Comune di Terzigno deposita memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1720 c.c. La sentenza sarebbe contraddittoria laddove, da un lato, individua lo Iovane quale "amministratore" dell'ente e, dall'altro, omette di considerare che l'incarico di presidente

del collegio dei revisori dei conti poteva configurare esclusivamente un rapporto di mandato con l'ente. Il motivo è infondato. L'art. 1720, co. 2 c.c., allorchè stabilisce che il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico, si riferisce ai danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'incarico di mandato, restando estranei quei danni per i quali detta condizione non ricorra. Il preteso danno subito dallo Iovane non dipendeva da ragioni connesse con l'incarico di revisore, ma da denunce di altri organi pubblici o privati e non già dall'espletamento in sé dell'attività di mandatario. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di escludere, dall'alveo dei danni risarcibili, le spese che il mandatario abbia sostenuto per difendersi in un giudizio penale dal quale sia stato anche prosciolto (Cass., 5, n. 23089 del 14/12/2012; Cass., 1, n. 3737 del 9/3/2012). In tale caso, infatti, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata.

Con il secondo motivo di ricorso denunciano l'omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla rilevanza degli esiti del procedimento penale. La sentenza sarebbe censurabile nella parte in cui ha, da un lato, escluso il nesso eziologico tra il danno e l'espletamento dell'incarico conferito e, dall'altro, ha escluso la rilevanza del processo penale sulle vicende di causa. Il motivo è infondato. Correttamente la Corte d'Appello ha osservato che gli esiti del giudizio penale non sono rilevanti ai fini della domanda di ristoro avanzata da Iovane e che i danni trovano la loro ragione nell'esercizio dell'azione penale da parte della pubblica accusa. Non sussiste alcuna contraddizione tra le due argomentazioni.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, e sul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7.200 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 5/4/2018

Il Presidente